

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2003

che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2003) 1673]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾,

vista la decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 96/603/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 2000/605/CE ⁽⁵⁾, elenca i prodotti appartenenti alla classe A «nessun contributo all'incendio» di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato della decisione 94/611/CE della Commissione ⁽⁶⁾ che istituisce un sistema europeo di classificazione delle reazioni all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione.
- (2) La decisione 94/611/CE è stata sostituita dalla decisione 2000/147/CE.
- (3) Il testo figurante nella colonna «Osservazioni» in corrispondenza della voce «Malta con agenti leganti inorganici» della tabella dell'allegato della decisione 96/603/CE deve essere adattato al progresso tecnico.

(4) La decisione 96/603/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato della decisione 96/603/CE, il testo figurante nella colonna «Osservazioni» in corrispondenza della voce «Malta con agenti leganti inorganici»: «Malta per intonaco/gessature e malte per lisciare i pavimenti contenenti uno o più agenti leganti: cemento, calce, cemento da muratore e gesso» è sostituito dal seguente: «Malte per rinzafo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 19.9.1994, pag. 25.